



COMUNE di ACI CASTELLO

Provincia di Catania

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Testo vigente come approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n°19 del 11.04.2005 e integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n°96 del 01.12.2010 (art. 136-bis)

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'alt. 32 della L. N. n° 142/90 recepito dalla L.R. n° 48/91 e del Titolo VI del T.U. delle Leggi Sanitarie n°1265/34, disciplina il servizio necroscopico, di custodia e pulizia del cimitero comunale, in armonia col D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Art. 2

Competenza del servizio

Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune, ove non diversamente ed espressamente indicato, sono esercitate dai funzionali comunali responsabili.

I servizi inerenti la Polizia Mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione dei servizi pubblici individuate dalle norme vigenti, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente AUSL.

Per forme di gestione diverse da quella diretta o in economia, le funzioni e l'organizzazione dei Servizi di Polizia Mortuaria saranno stabilite dai loro Statuti e Regolamenti, dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

CAPO II DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 3

Denuncia dei decessi

La denuncia delle cause di morte e la denuncia dei decessi, fermo restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte resa dai familiari e di chi per essi contenute nel titolo VII del R.D. 9 luglio 1939 n. 1238, sono redatte dal medico curante o dal medico necroscopo secondo le modalità disposte dal capo 1° del D.P.R. 285/90 ed inoltrate all'Ufficio di Stato Civile .

Art. 4

Denuncia decessi accidentali o delittuosi

Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza è tenuto a informarne il Sindaco o l'autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo tutte le notizie a sua conoscenza che possano giovare a stabilire la causa di morte e l'identità del defunto.

Nel caso venga rinvenuta in area pubblica una persona apparentemente deceduta e la morte sia da ritenersi solo presunta per la brevità del tempo trascorso o per la mancanza di riscontri certi, il corpo sarà trasportato con le dovute cautele alla sua abitazione o alla camera di osservazione del cimitero.

Se la morte risulta accertata, il cadavere sarà trasportato alla camera mortuaria del cimitero, sempre che non vi sia sospetto di reato. In tal caso, il corpo non dovrà essere rimosso se non dopo gli accertamenti dell'autorità giudiziaria e secondo le disposizioni da essa impartite. La salma sarà lasciata in luogo coperta con un telo.

Art. 5

Denuncia della causa di morte

Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti articoli 3 e 4, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, fornita gratuitamente dal Comune, la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

Sono comunque tenuti a effettuare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie

disposte dall'autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico, osservando, rispettivamente, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45 del D.P.R. n° 285/1990. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. n° 185/1964, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 38 e 39 del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n° 285/1990.

La scheda di morte ha esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

Copia della scheda di morte è inviata, entro trenta giorni, alla competente A.U.S.L.

Il registro contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte sarà tenuto aggiornato dall'ufficio comunale competente fino a quando esso non sarà istituito dall'unità sanitaria locale.

Art. 6

Casi di morte per malattie infettive diffuse

Ove venga accertata la morte per malattia infettiva diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico deve informare immediatamente il Sindaco che provvederà a darne subito comunicazione alla A.U.S.L. competente per i provvedimenti di disinfezione, dando esecuzione a tutte le norme vigenti sulla profilassi delle malattie infettive.

Art. 7

Comunicazione dei decessi dovuti a reati

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

Art. 8

Rinvenimenti di parti di cadavere o resti mortali

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Unità Sanitaria Locale.

L'Unità Sanitaria Locale provvede quindi agli adempimenti di cui al 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. n°285/1990.

Art. 9

Medico necroscopo

Le funzioni di medico necroscopo sono attribuite ed esercitate ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n° 285/1990.

CAPO III

AUTORIZZAZIONI AL SEPPELLIMENTO

Art. 10

Autorizzazione alla sepoltura

L'Ufficiale dello Stato Civile rilascia le autorizzazioni alla sepoltura.

L'Ufficiale dello Stato Civile non può rilasciare autorizzazione alla sepoltura di un cadavere se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvo i casi di decapitazione o maciullamento e i casi di accertamento a cura del medico necroscopo ai sensi dell'art.8 del D.P.R. n°285/1990, attestato su apposito modulo fornito gratuitamente dal Comune.

La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di quindici ore e non oltre le trenta ore dal decesso, salvo quanto previsto dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. N°285/1990 e dalla Circ. Ministero della Sanità n. 24/93 .

Art. 11

Nulla osta dell'Autorità Giudiziaria

L'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria nei casi di morte

non naturale o dovuta a causa delittuosa e nel caso di rinvenimento di parti di cadavere od ossa umane.

Art. 12

Inumazioni di parti di corpo umano

Qualora dovesse sorgere un ospedale o una struttura sanitaria nel Comune di Aci Castello, l'inumazione di parti di corpo umano, in seguito a operazioni chirurgiche, sarà disposta dal Sindaco, su richiesta dettagliata e circostanziata, con redazione di verbale da depositare agli atti, con l'indicazione del luogo di seppellimento nel cimitero.

Art. 13

Nati morti e prodotti abortivi

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. n°1238/1939, sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Unità Sanitaria Locale.

A richiesta dei genitori, nel cimitero, potranno essere raccolti con la stessa procedura di cui al comma precedente anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro ventiquattro ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Unità Sanitaria Locale, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione e il peso del feto.

CAPO IV RISCONTRO DIAGNOSTICO

Art. 14

Riscontro diagnostico

Il riscontro diagnostico sui cadaveri sarà eseguito nei casi e con le modalità previsti dalla L. N. n°83/1961 e dall'art. 37 del D.P.R. n°285/1990.

Sui cadaveri portatori di radioattività, il riscontro diagnostico sarà eseguito osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia e adottando le misure concernenti la sorveglianza del personale operante a mente degli articoli 9, 69 e 74 del D.P.R. n° 185/1964, in quanto applicabili.

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati all'Ufficio Comunale competente per l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui al precedente art.5.

L'Ufficio provvede alla comunicazione dei risultati diagnostici all'Unità Sanitaria Locale.

Se la causa di morte è dovuta a una malattia infettiva diffusiva, si provvederà urgentemente alla segnalazione di cui al precedente art. 6.

La segnalazione vale come denuncia ai sensi dell'art.254 del T.U.LL.SS. di cui al R.D. n°1265/1934 e successive modifiche e integrazioni.

Ove si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico dovrà sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

CAPO V OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 15

Periodo di osservazione

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazioni in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione, maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti

con le modalità di cui all'art.8 del D.P.R. n°285/1990.

Art.16

Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente

Nei casi di morte improvvisa e in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente l'osservazione deve essere protratta fino a quarantotto ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Art. 17

Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettiva-diffusiva o per avanzato stato di putrefazione

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale, il periodo di osservazione può essere ridotto a meno di ventiquattro ore.

Il coordinatore dell'unità sanitaria locale comunicherà le misure cautelative adottate.

Art. 18

Disposizione della salma durante il periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione, il corpo deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Durante il periodo di osservazione, salve le diverse prescrizioni del coordinatore dell'unità sanitaria locale, la salma può essere tenuta nell'abitazione e vegliata a cura della famiglia.

Art. 19

Prescrizioni per osservazione di cadaveri portatori di radioattività

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'unità sanitaria locale, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. N° 185/1964.

Art. 20

Deposito di osservazione

In apposito locale, nell'ambito del cimitero, distinto dalla camera mortuaria, salvo quanto previsto dal successivo art. 62, per il prescritto periodo di osservazione, devono riceversi le salme delle persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione;
- b) morte a seguito di qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Durante il periodo di osservazione nella camera di osservazione o, sussidiariamente, nella camera mortuaria, dovrà essere assicurata la continua sorveglianza anche ai fini di eventuali manifestazioni di vita.

Art. 21

Trasporto salme al deposito di osservazione

Il trasporto delle salme effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione deve essere effettuato in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 22

Servizio di sorveglianza durante il periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione, presso il locale di cui al precedente articolo 20, i cadaveri non possono essere rimossi.

È permesso ai parenti e a chi ne assume le veci di assistere le salme anche al fine di rilevare eventuali manifestazioni di vita.

Nei casi di cadaveri non assistiti direttamente, si provvederà, secondo le prescrizioni all'uopo dettate

dall'A.U.S.L., ad assicurare la sorveglianza da parte del custode.

Art. 23

Depositi e obitori speciali

Il Comune potrà istituire eventuali depositi di osservazione e obitori anche presso ospedali e altri istituti sanitari, ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

Gli obitori, i depositi di osservazione o la camera mortuaria, potranno essere dotati di celle frigorifere.

Per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive-diffusive le celle frigorifere saranno comunque isolate.

Art. 24

Rilascio di cadaveri a scopo di studio

Prelievo di parti di cadavere per trapianto terapeutico

Autopsie e trattamenti di conservazione

Il rilascio di cadaveri a scopo di studio o il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico nonché le autopsie e i trattamenti per la conservazione dei cadaveri dovranno avvenire sotto l'osservanza delle norme di cui agli articoli da 40 a 48 del D.P.R. n°285/1990 e con le modalità di cui ai successivi articoli 46 e 47.

CAPO VI SEPOLTURA DEI CADAVERI

Art. 25

Deposizione del cadavere nel feretro

Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere può essere rimosso e deposto nel feretro.

Il cadavere deve essere vestito o quanto meno avvolto in un lenzuolo.

Quando la morte è dovuta a una delle malattie infettive o diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, secondo le prescrizioni all'uopo impartite dall'A.U.S.L..

Art. 26

Obbligo del feretro individuale

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.

Soltanto madre e neonato, morti all'atto del parto o in conseguenza di esso, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa o in uno stesso loculo.

Art. 27

Caratteristiche dei feretri per inumazioni

I feretri da deporre nelle fosse comuni a inumazione devono essere di legno e di altro materiale biodegradabile nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 75, comma 3 e come dal successivo art.29, confezionati conformemente alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. N°285/1990.

Ogni cassa porterà impresso col timbro a fuoco l'indicazione della ditta costruttrice.

Sulla cassa inoltre dovrà essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 28

Caratteristiche dei feretri per tumulazioni

Per tumulazioni, anche se provvisorie, in loculi, tombe o cappelle private, i cadaveri devono essere chiusi in duplice cassa, una di legno, l'altra di metallo, nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 31.

Art.29

Divieto di uso di materiali non biodegradabili

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso, con decreto del Ministero della Salute.

È altresì vietato per le inumazioni l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Art. 30

Estensioni e limitazioni all'uso di feretri per inumazioni

Quando il feretro debba essere trasportato, per la successiva inumazione, in un Comune distante non più di 100 km, salvi i casi di persone decedute per malattie infettive-diffusive e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

Detta norma non è applicabile per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, i quali devono essere deposti in casse aventi le caratteristiche di cui all'articolo seguente.

Art. 31

Caratteristiche dei feretri per tumulazioni e trasporti fuori dal Comune

Le salme destinate alla tumulazione nonché quelle destinate a un Paese estero o a un Comune e quelle provenienti da un Paese estero o da un altro Comune, salvo i casi di cui al comma 1° del precedente articolo, devono essere racchiuse in duplice cassa: una di legno e l'altra di metallo, interponendo tra le due casse una strato di torba polverizzata, di segatura di legno o di altro idoneo materiale assorbente biodegradabile.

Le casse di cui al precedente comma dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui all'art. 30 del D.P.R. n°285/1990.

La cassa interna, di legno, dovrà recare impresso col timbro a fuoco l'indicazione della ditta costruttrice, mentre sulla cassa metallica, esterna, dovrà essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

È vietato applicare alle casse metalliche valvole o altri apparecchi che, in qualsiasi modo, alterino la tenuta ermetica delle stesse, salvi i casi consentiti dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. N°285/1990.

Art. 32

Feretri speciali per trasporto di salma in altro Comune

Il Ministero della Salute può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune, la sostituzione delle casse di cui al precedente articolo 31 con casse di altro materiale, prescrivendo le caratteristiche che esse devono possedere.

Analoga autorizzazione è necessaria per l'impiego di materiali diversi da quelli della cassa, sia essa di legno o di metallo, usati per adornarla o per altre finalità.

Art. 33

Verbale di incassatura di salma destinata ad altro Comune

All'atto della chiusura della salma nei feretri previsti per il trasporto, dovrà essere redatto, da parte del coordinatore sanitario dell'A.S.L., un verbale di incassatura della salma, nel quale sia dato atto che, per tale operazione, sono state osservate le prescrizioni di legge vigenti, anche in merito a eventuali trattamenti conservativi o disinfettanti e che la cassa o le casse, conformi alle norme di cui ai precedenti articoli 27 e 31, portano il marchio e l'indicazione della ditta costruttrice.

Tale verbale deve essere allegato, quale parte integrante, all'autorizzazione dell'Ufficiale dello stato Civile al trasporto del cadavere per essere consegnato al custode del cimitero ricevente.

Art. 34

Fornitura gratuita dei feretri

E' a carico del Comune la spesa per la fornitura della cassa per le persone che risultino non in grado di sostenere la spesa stessa, sempre che la salma debba essere inumata nel Cimitero Comunale e che il trasporto funebre venga effettuato in modo decoroso nella forma ordinaria più semplice.

Lo stato di indigenza, di bisogno o disinteresse da parte dei familiari deve essere attestato dal responsabile del servizio cimiteriale, dietro conforme relazione del competente ufficio comunale di solidarietà sociale.

CAPO VII TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 35

Orari e percorsi dei trasporti funebri

E' vietato trasportare e seppellire un cadavere non racchiuso nelle casse aventi le caratteristiche prescritte al precedente capo.

Il trasporto dei feretri al cimitero dovrà essere fatto negli orari che saranno determinati con provvedimento del responsabile del settore.

I cortei funebri seguiranno, normalmente, la via più breve dall'abitazione del defunto al luogo di culto prescelto per le esequie e da questo al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero, nel caso non vengano eseguite funzioni religiose.

I cortei non devono fare soste lungo la strada e avranno la precedenza sulla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Il Corpo di Polizia Municipale vigilerà sull'esatta osservanza delle presenti norme.

Art. 36

Servizio di trasporto funebre

Il servizio comunale di trasporto dei cadaveri può essere gratuito o anche a pagamento.

E' eseguito gratuitamente dal Comune in carro chiuso ed in modo decoroso nella forma ordinaria più semplice, solo nei casi indigenza di cui all'art.34, attestata con le relative procedure, e con inumazione della salma al campo comune del cimitero Comunale.

Per gli altri casi, il Comune può attuare il servizio a pagamento applicando tariffe che saranno determinate dal Sindaco, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n°285/1990 lett. a), comprendendo servizi o trattamenti speciali esercitati in categoria unica. Per servizi o trattamenti speciali si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, almeno uno dei seguenti:

- trasporto con il medesimo carro di composizioni floreali e/o di cartelli indicanti il nome della salma
- l'uso di feretro diverso da quello di cui all'art.34
- la sosta lungo il percorso
- l'accompagnamento della salma con corteo funebre.

Per l'esercizio del servizio comunale di trasporto, gratuito o a pagamento, il Comune potrà avvalersi di una delle forme di gestione di cui all'art.1, ovvero di idonea ditta privata adeguatamente attrezzata che lo gestirà sulla base di una convenzione nella quale verranno fissate le modalità di espletamento e le tariffe determinate con Determina Sindacale.

Per i trasporti funebri è comunque consentito ai familiari del defunto, o chi per essi, di ricorrere ad imprese private.

È altresì consentito l'esercizio del servizio a cura di confraternite con mezzi e personale propri.

Il trasporto deve comunque essere effettuato in una forma che ne garantisca il decoro. I

carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse devono essere conformi alle norme di cui agli articoli 20 e 21 del D.P.R. N°285/1990.

L'A.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Art. 37

Diritto fisso

Ove il trasporto sia eseguito da terzi con servizi o trattamenti speciali, il Sindaco può stabilire l'imposizione di un diritto fisso dovuto al Comune, il cui importo non può superare la tariffa minima a carico dell'Ente per i trasporti gratuiti.

Sono esenti da qualsiasi diritto comunale:

- i trasporti di salme di militari eseguiti dalla amministrazione militare con mezzi propri.
- i trasporti eseguiti da confraternite con personale e mezzi propri.

Art. 38

Diritto fisso comunale per trasporto su strada di cadaveri da o per altro Comune

Per i trasporti funebri dal Comune di Aci Castello ad altro Comune o all'estero, o viceversa, da effettuarsi con carri destinati al trasporto di cadaveri su strada, il Sindaco può stabilire il pagamento da parte di imprese private che eseguono i trasporti di un diritto fisso nella misura di cui all'articolo precedente, in applicazione della norma di cui all'art. 19, 3° comma, del D.P.R. N°285/1990.

Art. 39

Onoranze funebri a persone decedute per malattie infettive-diffusive o portatrice di radioattività

Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 25, è consentito rendere le estreme onoranze a persone decedute a causa di una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, sotto l'osservanza delle prescrizioni dell'unità sanitaria locale, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Se dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, l'ASL impartirà le necessarie misure protettive per il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 40

Trasporto salme ad altro Comune o all'estero

Per il trasporto all'estero o dall'estero o da Comune a Comune allo scopo di inumazione, tumulazione o cremazione, le salme devono essere racchiuse nella duplice cassa di cui al precedente art.31.

Se il trasporto è effettuato nei mesi da aprile a settembre, o, in qualunque periodo dell'anno, in località che col mezzo di trasporto prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o, infine, quando il trasporto venga eseguito 48 ore dopo il decesso, le salme devono essere sottoposte al trattamento antiputrefattivo di cui all'art.32 del D.P.R. n. 285/90.

Tale trattamento è eseguito da idoneo personale dell'unità sanitaria locale, dopo che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.

Art. 41

Autorizzazione al trasporto in luogo diverso dal cimitero o presso altro Comune

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero è eccezionale e deve essere autorizzato dal Sindaco, a seguito istanza degli interessati, ed osservate le prescrizioni di cui agli articoli 27, 31, 43, 44 e 49. Il trasporto di salme, resti mortali o di ossa umane destinate a strutture cimiteriali di altro Comune sono autorizzate dall'Ufficio competente.

Il decreto di autorizzazione è comunicato al Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Il trasporto fuori Comune dovrà farsi, con apposito carro chiuso, o direttamente dal domicilio del defunto, o dal luogo di culto presso cui si siano svolte le esequie, o dalla camera mortuaria del cimitero.

Art. 42

Feretri provenienti da altri Comuni o dall'estero

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare

autorizzazione sulla scorta della quale l'ufficiale dello stato civile rilascerà al custode del cimitero l'autorizzazione al seppellimento.

Art. 43

Autorizzazione al trasporto di persone decedute per malattie infettive-diffusive

Per i morti di malattie infettive-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista al precedente articolo 41 può essere rilasciata soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista all'articolo 31, osservando le prescrizioni degli articoli 39 e 40 del presente regolamento.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dal successivo articolo 49, quando la morte sia dovuta a una delle malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità.

Art. 44

Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico provvedimento del Comune nel cui territorio è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere é sottoposto all'autorizzazione di cui al precedente art. 41.

Art. 45

Obbligo dell'autorizzazione al trasporto

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero, unitamente al permesso di seppellimento.

L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori dal Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo o automezzo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore.

Art. 46

Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento e alle indagini scientifiche

Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento e alle indagini scientifiche, si seguono le norme degli articoli precedenti.

Art. 47

Compito del direttore dell'istituto universitario per la restituzione dei cadaveri destinati all'insegnamento e alle indagini scientifiche

Il direttore dell'istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e aver disposto il ricollocamento nel feretro, dopo averne dato comunicazione all'Ufficio comunale competente.

Art. 48

Trasporto ossa umane e resti mortali

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 41 e 49, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0.660 saldata a fuoco portante il nome e il cognome del defunto e le date di nascita e di morte.

Se le ossa e i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile

l'identificazione del defunto, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e la data del rinvenimento.

Art. 49

Trasporto dei cadaveri da e per l'estero

Per i trasporti da e per l'estero si osservano le prescrizioni di cui agli articoli 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. n°285/1990.

CAPO VIII CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO

Art. 50

Documenti di accompagnamento feretri al cimitero

Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero se non sia accompagnato:

- a) dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello stato civile per decesso nello stesso comune;
- b) dall'autorizzazione al trasporto se il decesso è avvenuto in altro Comune o all'estero.

Tali documenti dovranno essere ritirati dal custode alla consegna di ogni feretro e conservati presso gli uffici del cimitero.

L'autorizzazione al seppellimento è necessaria anche per le parti di cadavere e le ossa umane di cui al precedente articolo 8.

Per la sepoltura dei nati morti e dei prodotti abortivi, si osserveranno le norme di cui al precedente articolo 13.

Art. 51

Ricevimento cadaveri

Nel cimitero di Aci Castello devono essere ricevuti, quando non viene richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune aventi in esso in vita la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morti fuori di esso, ma aventi il diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero stesso.
- d) I nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art. 13 del presente regolamento;
- e) I resti mortali delle persone sopra elencate.
- f) ***I nati nel Comune di Aci Castello anche se residenti in altri comuni al momento del decesso possono essere tumulati nel comune di Aci Castello. ****

**(Dispositivo aggiunto con Delibera di C.C. n°14 del 21.03.05)*

Art. 52

Registro annuale delle inumazione e delle tumulazioni

Il custode, per ogni cadavere ricevuto nel cimitero comunale, ritira e conserva presso gli uffici cimiteriali, i documenti di cui al precedente art. 50.

Egli inoltre iscrive in apposito registro in doppio esemplare:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, secondo quanto risulta dall'autorizzazione di cui al precedente art. 10, nonché la data, il luogo e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo;
- b) le generalità come sopra delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito in cui sono stati deposti;
- c) le generalità come sopra delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco, ovvero del luogo di spandimento.
- d) Qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

Art. 53

Consegna registro al responsabile del servizio del Comune

I registri indicati all'articolo precedente debbono essere presentati a ogni richiesta degli organi di controllo.

Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, a ogni fine di anno, al responsabile del servizio del Comune, per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso gli uffici del cimitero.

Art. 54

Divieto di riapertura del feretro

Avvenuta la consegna del feretro al custode per il seppellimento, non sarà più permesso toglierne il coperchio, se non per ordine o autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

CAPOIX

DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI PER LA SEPOLTURA

Art. 55

Divisione del cimitero in campi comune e aree per sepolture private

Il cimitero è diviso in aree per sepolture comuni col sistema della sola inumazione e in aree per sepolture private.

Sono comuni le sepolture, per inumazione, della durata legale di DIECI anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qual volta non sia richiesta una sepoltura privata.

Sono private le sepolture diverse dalle comuni decennali, per maggiore durata o per diversa distinzione.

Art. 56

Campi comuni

Le aree destinate alle sepolture comuni sono suddivise in riquadri disposti ove possibile simmetricamente ai muri di cinta e ai viali interni di comunicazione.

Uno o più di tali riquadri è destinato all'inumazione di salme di fanciulli di età inferiore ai dieci anni.

Un'area può essere riservata allo spargimento delle ceneri.

Art. 57

Sepolture private - autorizzazioni e concessioni

Le sepolture private sono soggette alle concessioni amministrative di cui al successivo capo XVI.

Esse possono consistere in :

- a) concessione d'uso temporaneo di fosse in apposite aree per inumazioni singole;
- b) concessione d'uso temporaneo di campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario da realizzare a cura e spese del concessionario;
- c) concessione d'uso temporaneo di loculi e colombari costruiti dal Comune;
- d) concessione d'uso temporaneo di area per la costruzione, a cura e spese del concessionario, di sepoltura privata a sistema di tumulazione individuale;
- e) concessione d'uso temporaneo di area per la costruzione, a cura e spese del concessionario, di sepolcro per la tumulazione di famiglie o collettività;
- f) concessione d'uso temporaneo di ossari o celle costruiti dal Comune per la custodia delle ceneri o delle ossa provenienti da esumazioni o estumulazioni;

Per le suddette concessioni private dovrà essere corrisposto al Comune il prezzo vigente all'atto della concessione, per come stabilito con Determinazione Sindacale.

La durata delle concessioni decorre dalla data della stipula del relativo contratto. *

****(Dispositivo aggiunto con Delibera di C.C. n° 17 del 01.04.05)***

Art. 58

Reparti per persone professanti culti diversi e per comunità straniere

Il responsabile del servizio cimiteriale, previo nulla osta dell'ufficio tecnico comunale LL.PP ed in base

alle previsioni del Piano di cui al successivo capo XV, può concedere aree o loculi a persone professanti culti diversi o per comunità straniere, residenti nel comune di Aci Castello, che ne facciano richiesta.

Le concessioni di cui al precedente comma saranno rilasciate alla comunità o all'ente richiedente mentre l'utilizzo dei beni concessi è subordinato all'accertamento dell'appartenenza del defunto all'associazione o ente concessionario.

Art. 59

Reparto speciale per prodotti abortivi

Può essere previsto, altresì, all'interno del cimitero, uno speciale reparto per accogliere i prodotti abortivi e i feti che non siano stati dichiarati nati morti dall'ufficiale di stato civile e le cui autorizzazioni al trasporto e al seppellimento siano state rilasciate dall'unità sanitaria locale, secondo quanto previsto all'art. 13 del presente regolamento.

Art. 60

Disposizione dei reparti nel cimitero

L'ubicazione e la disposizione generale dei reparti nel cimitero comunale, le dimensioni delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche, ecc. saranno previsti nel piano regolatore del cimitero, predisposto a norma degli articoli da 55 a 61 del D.P.R. n°285/1990 e di cui al successivo Capo XV.

Art. 61

Planimetria del cimitero e custodia

Il responsabile del servizio cimiteriale deve essere dotato di una planimetria, regolarmente timbrata e sottoscritta dal responsabile dell'U.T.C., in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio comunale.

Detta planimetria dovrà comprendere anche le zone di rispetto circostanti il cimitero e dovrà essere aggiornata ogni cinque anni o quando intervengano delle variazioni (creazione o soppressione di aree cimiteriali ecc.).

L'ufficio tecnico comunale - Settore LL.PP.- proporrà al Sindaco la planimetria aggiornata del cimitero comunale, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

CAPOX

CAMERA MORTUARIA - SALE PER AUTOPSIE – OSSARIO COMUNE

Art. 62

Camera mortuaria

Il servizio cimiteriale deve disporre di una camera mortuaria per le funzioni obitoriali indicate all'art. 13 del D.P.R. n°285/1990, e per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

La camera mortuaria è costruita in prossimità degli uffici cimiteriali o, ove esistente, in prossimità dell'alloggio del custode.

Qualora il cimitero non abbia ancora il deposito di osservazione previsto al precedente art. 20, funzionerà come tale la camera mortuaria, purché essa sia idonea ad assicurare la sorveglianza secondo quanto previsto all'art. 22 del presente regolamento.

Art. 63

Caratteristiche della camera mortuaria

La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre, aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero, dotata di acqua corrente, idoneo sistema di smaltimento dei reflui e di energia elettrica.

Le pareti della camera mortuaria, fino all'altezza di 2 m, devono essere rivestite di lastre di marmo o altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacata a cemento ricoperto da vernice o smalto o altro materiale facilmente lavabile.

Il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile e lavabile, deve inoltre essere disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio.

Nella camera mortuaria è fatto obbligo effettuare la saldatura delle casse, salvo i casi in cui l'unità sanitaria locale non stabilisca diversamente, dandone comunicazione al Sindaco, all'ufficiale dello stato civile e al custode del cimitero.

Art. 64

Sala per le autopsie

Qualora il cimitero sia dotato di sala per le autopsie, questa deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria.

Nel posto più illuminato e adatto della stessa sala, vi deve essere un tavolo anatomico in gress, ceramica, marmo, ardesia, pietra artificiale ben levigata o metallo, provvisto di idonea canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio.

La sala dovrà essere provvista di sistemi per il rapido e innocuo smaltimento dei reflui nonché di idoneo sistema di aspirazione e innocuizzazione dei gas prodotti.

Art. 65

Ossario comune

Ogni cimitero deve avere l'ossario di cui all'art. 67 del D.P.R. N°285/1990.

CAPO XI INUMAZIONI

Art. 66

Scavo e utilizzo delle fosse

Nelle aree o riquadri per sepolture comuni, ogni fossa è destinata a contenere un solo feretro avente le caratteristiche di cui ai precedenti articoli 26, 27, 28 e 29.

L'utilizzo delle fosse deve avvenire cominciando da un'estremità di un riquadro procedendo fila per fila senza soluzione di continuità.

L'ufficio tecnico predisporrà, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e in ogni caso all'inizio di ogni anno solare, un'area destinata all'inumazione secondo quanto indicato dall'art. 58 del D.P.R. n. 285/90.

Art. 67

Numerazione e individuazione delle fosse - segni funerari

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo, in materiale resistente all'azione disagregatrice degli agenti atmosferici, recante un numero progressivo.

Sul cippo sarà applicata a cura del Comune un targhetta in materiale inalterabile, con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

A domanda scritta dei parenti o di altri, il responsabile del servizio cimiteriale può autorizzare il collocamento sulla fossa, a cura e spese degli interessati, di lapidi o croci o altri segni funerari, previo pagamento dei diritti stabiliti dal Sindaco,

La forma e le dimensioni delle lapidi e di altri segni funerari e le relative epigrafi devono essere approvate dal responsabile del servizio, in sede di autorizzazione.

Trascorso il decennio dal seppellimento, al momento dell'esumazione, le lapidi, le croci e gli altri segni funerari posti sulle fosse comuni, qualora non vengano ritirati dagli interessati, passano in proprietà del Comune.

Art. 68

Profondità di scavo della fossa e suo riempimento

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 69

Fosse per inumazione di persone aventi età superiore a dieci anni

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di età superiore a dieci anni devono avere, nella loro parte più profonda (a 2 m.), una lunghezza di 2.20 m e una larghezza di 0.80 m. ed esse devono distare tra loro almeno 0.50 m.

Per ogni posto occorrerà perciò calcolare una superficie pari a 3.50 mq.

I vialetti tra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati oltre le spalle di 0.50 m. che ordinariamente separano le fosse.

I vialetti saranno provvisti di sistemi di convogliamento e allontanamento dalle fosse delle acque meteoriche.

Art. 70

Fosse per inumazione fanciulli di età inferiore a dieci anni

Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età inferiore a dieci anni devono avere, nella parte più profonda (a 2 m.), una lunghezza di 1.50 m., una larghezza di 0.50 m. e debbono distare dalle fosse vicine almeno 0.50 m.

Per ogni posto occorrerà perciò calcolare una superficie pari a 2 mq.

Art. 71

Deposizione del feretro nella fossa

La deposizione del feretro nella fossa dovrà farsi con la massima cura, con corde o a braccia o a mezzo di meccanismo sicuro.

Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita con le modalità di cui al precedente art. 68.

Nel caso di salme provenienti dall'estero o da altro Comune, per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, si osserveranno le norme di cui al 2° comma dell'art. 75 del D.P.R. n°285/1990.

CAPO XI TUMULAZIONI

Art. 72

Spese di manutenzione

Le spese di manutenzione e quelle di tumulazione relative a tombe di famiglia, nicchie e loculi sono in solido a carico dei privati concessionari.

Art. 73

Sistema di tumulazione

Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro.

Nei colombari destinati alla tumulazione, ogni feretro deve essere posto in un loculo (tumulo o nicchia) separato.

Per la costruzione del loculo e del manufatto si osserveranno le prescrizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. N°285/1990.

E' data la possibilità nel tumulo di utilizzare il maggior spazio possibile in verticale, prevedendo l'interposizione fra un feretro e l'altro di una soletta amovibile con le caratteristiche di cui all'art. 76 del D.P.R. 285/90. *

All'interno del tumulo individuale, nicchia, loculo, colombaio o avello, oltre al feretro della salma cui la stessa sepoltura è destinata in concessione, è consentito, a richiesta degli aventi diritto, di riporvi contenitori individuali di resti mortali mineralizzati, cassette ossario o urne cinerarie, sino al massimo della capienza del tumulo individuale, nicchia, loculo, colombaio o avello, di parenti fino al 3° grado o affini fino al 2° grado e di rapporto in coniugio, del concessionario o comunque del defunto destinatario indicato nell'atto concessorio. * *

* (Dispositivo aggiunto con delibera di C.C. n. 14 del 21/03/2005)

* * (Dispositivo aggiunto con Delibera di C.C. n° 82 del 03.12.2015)

Art. 74

Tumulazioni provvisorie

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 31 e 73 si applicano anche in caso di tumulazione provvisoria di salme destinate ad essere tumulate definitivamente in altro luogo del cimitero o fuori dal cimitero stesso.

Art. 75

Divieto di riapertura delle sepolture

Riempite le fosse contenenti i feretri, chiuse e murate che siano le sepolture private o riservate, non si potrà procedere alla loro riapertura se non nel caso previsto dal precedente articolo o al termine del periodo di inumazione o alla scadenza della concessione, per interventi di estumulazione autorizzati dall'ufficio competente o per ordine dell'autorità giudiziaria o per autorizzazione del Sindaco.

CAPO XIII

CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 76

Cremazione dei cadaveri

Per la costruzione del crematorio e la cremazione dei cadaveri, si osservano le norme dettate dalla L.N. 30/03/2001 n° 130 e successive modifiche.

La pratica funeraria della cremazione viene effettuata nel rispetto delle volontà del defunto; l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello Stato Civile del comune del decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera rilasciato dal medico necroscopo.

L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai familiari attraverso una delle seguenti modalità:

1. Per disposizione testamentaria;
2. Iscrizione ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati;
3. In mancanza di disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà del defunto, la volontà del coniuge o del parente più prossimo individuato ai sensi degli arti 74, 75, 76 e 77 del codice civile;
4. La volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e le persone interdette.

Art. 77

Urne cinerarie

Ogni urna cineraria deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Le urne saranno collocate in apposite cellette costruite dal Comune, come previsto alla lettera f) del precedente articolo 57, o nei sepolcreti di famiglia o per collettività di cui alla lettera e) dello stesso articolo.

Le dimensioni limite delle urne devono essere tali da potersi facilmente collocare nelle cellette o ossarietti appositamente costruiti.

Art. 78

Dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente:

- in aree appositamente destinate all'interno del cimitero;
- in natura o in aree private, la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari;
- la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;
- La dispersione delle ceneri è vietata nei centri abitati di cui all'art. 3, comma 1° D. L.vo 285/92 (codice della strada).

CAPO XIV

ESUMAZIONI E ESTUMULAZIONI

Art. 79

Esumazioni

Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie

Art. 80

Esumazioni ordinarie.

Salvo quanto previsto dal 2° e 3° comma dell'art. 82 del D.P.R. n°285/1990 le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e sono regolate dall'Ufficio comunale competente.

Le fosse liberate dai resti del feretro saranno utilizzate per nuove inumazioni secondo l'ordine delle esumazioni.

Le salme dei caduti in guerra sepolte nei cimiteri civili sono esenti dai normali turni di esumazione.

Il Comune assume l'obbligo di conservarle fino a quando tali salme non saranno definitivamente sistemate negli ossari o sacrari all'uopo costruiti.

Art. 81

Esumazioni straordinarie

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di esumazione dietro ordine dell'autorità giudiziaria o dietro autorizzazione dell'Ufficio Comunale competente per trasportarle in altre sepolture o per cremarle, dietro nulla osta dell'A.U.S.L. .

Per le esumazioni straordinarie, ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza di un funzionario dell'unità sanitaria locale e del custode, dai quali dovrà essere redatto apposito verbale dell'operazione eseguita in duplice copia di cui una conservata dal custode e l'altra trasmessa al responsabile del servizio cimiteriale.

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- b) prima che siano trascorsi due anni dalla morte e sempre che idoneo personale dell'unità sanitaria locale dichiari che essa può essere eseguita senza pregiudizio per la salute pubblica, quando trattasi di salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa.

Art. 82

Ossa provenienti dalle esumazioni

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che ne abbiano interesse facciano domanda di deporle, dopo averle raccolte nelle cassette di zinco di cui al precedente art. 48, in cellette o loculi posti entro il cimitero e avuti in concessione.

Le casse, gli indumenti ecc. dovranno essere smaltiti con le modalità indicate al 2° comma del successivo art. 86.

I materiali edili residui (lapidi, cippi ecc.), qualora non vengano ritirati dagli interessati, restano di proprietà del Comune e conservati a cura del custode del cimitero.

Art. 83

Estumulazioni ordinarie

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione ed esse sono regolate dall'Ufficio comunale competente.

I feretri estumulati devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre vent'anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

Anche in questo caso il Ministero della Salute, può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dal 3° comma dell'art. 82 del D.P.R. N°285/1990.

Se le salme estumulate si trovano in condizione di completa mineralizzazione, può provvedersi all'immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario, su parere del funzionario dell'unità sanitaria locale presente.

Art. 84

Divieto di riduzione delle salme estumulate

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti alla riduzione del cadavere entro contenitori di misure inferiori a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione, qualora il processo di mineralizzazione o decomposizione sia ancora incompleto.

Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni che possano configurare il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 85

Estumulazioni straordinarie

L'Ufficio Comunale competente può autorizzare, in ogni tempo e in qualunque periodo dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati a essere trasportati in altre sedi a condizione che aperta la sepoltura il funzionario dell'unità sanitaria locale, constatata la perfetta tenuta del feretro, dichiari che il suo trasferimento in altra sede può avvenire senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Qualora il sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

Art. 86

Norme particolari per le estumulazioni

Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dal precedente art. 79 e, in particolare, quelle relative alla redazione del verbale di esecuzione dell'operazione.

Art.87

Norme igieniche

Nell'esecuzione delle operazioni di esumazione ed estumulazione, dovranno osservarsi le norme igieniche cautelative indicate dal funzionario dell'unità sanitaria locale per la disinfezione dei feretri o loro resti, delle fosse aperte e del terreno circostante, degli attrezzi utilizzati e degli indumenti del personale cimiteriale.

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono considerati rifiuti solidi urbani, ai sensi del D.Lgs. N°22/1997 e devono essere gestiti nel rispetto di tale normativa.

Art. 88

Corrispettivi

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, tranne quelle relative a sepolture di famiglia, sono eseguite dal Comune gratuitamente.

Quelle straordinarie daranno luogo al pagamento della tariffa stabilita dal Sindaco e sono a carico della famiglia del defunto.

Per quelle disposte dall'autorità giudiziaria, si applica la L.N. n°270/1865 nel testo vigente.

CAPO XV

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 89

Disposizioni Generali

Il Cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego

delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990 N° 285.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'Art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 N° 285.

Apposito Piano Regolatore Cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc...), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/9/1990 N° 285 e dal successivo art. 90.

Nelle more dell'adozione del Piano Regolatore Cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

Art. 90

Piano Regolatore Cimiteriale

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale adotta un Piano Regolatore Cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno dieci anni.

Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'ASL, nonché di altri organi tecnici istituiti dalla Regione.

Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni, nonché delle altre valutazioni sul reale utilizzo del posto in concessione (pieno/vuoto);
- e) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro;
- g) di incentivare la politica della cremazione sugli altri tipi di trattamento della salma.

Nel Cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private (opzionale),
- e) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- d) tumulazioni individuali (loculi);
- e) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale);
- f) cellette ossario;
- g) nicchie cinerarie;
- h) ossario comunale;
- i) cinerario comune;
- l) edificio per accogliere le urne cinerarie;
- m) edifici per abitazione custode, uffici, camera mortuaria, deposito salme, osservazione salme, celle frigorifere, nonché ogni altro edificio per il corretto espletamento dei servizi cimiteriali;
- n) della possibilità di recupero di tombe abbandonate, nonché dell'aumento della disponibilità nel tempo di posti salma;
- o) di soluzioni idonee all'abbattimento delle barriere architettoniche ed alla sicurezza degli operatori e dei visitatori;
- p) della quantificazione del piano di programmazione triennale per la realizzazione degli investimenti;
- q) della realizzazione di locali aerati.

Il Piano Regolatore Cimiteriale è costituito almeno dai seguenti documenti:

I. a) Planimetria del territorio comunale 1:10.000 in cui siano evidenziati i cimiteri comunali e i presidi sanitari e le principali vie di comunicazione, nonché una tavola di inquadramento di bacino, qualora gli impianti di cremazione e di incenerimento di rifiuti cimiteriali siano a servizio di altri Comuni.

I. b) Planimetria almeno in scala 1:1.000 dove, con campitura di diverso colore, per ogni cimitero siano evidenziati lo stato attuale del cimitero e le aree di rispetto cimiteriale.

I. c) Planimetria almeno 1:500 con rappresentazione in dettaglio delle sepolture, delle costruzioni di servizio esistenti, delle aree in concessione e non edificate.

I. d) Planimetria almeno 1:500 con rappresentazione in dettaglio delle sepolture da realizzare, delle aree da concedere, delle costruzioni di servizio previste.

II Tavole di zonizzazione di ogni cimitero in scala 1:500.

III Norme tecniche di attuazione;

IV Relazione tecnica di accompagnamento.

Per la realizzazione delle strutture, anche per quanto concerne la densità fondiaria, si rinvia alle prescrizioni di cui alle superiori norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale.

Nelle more dell'adozione del nuovo Piano Regolatore Cimiteriale, si applicheranno le prescrizioni vigenti.

CAPO XVI CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 91

Diritto di sepoltura per tombe individuali

Le concessioni cimiteriali per sepolture private, comprese quelle per l'uso di nicchie, loculi, cellette, colombari, ecc. costruiti dal Comune, sono rilasciate dietro pagamento di tariffe stabilite con Determina Sindacale.

Per le tombe individuali, i loculi, le nicchie, le cellette ossario o cinerarie, il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione o, se specificato, ai familiari. Il diritto non può essere ceduto **salvo quanto previsto dall'art. 94.** *

Il diritto di concessione individuale ha la durata massima di 30 anni, salvo rinnovo.

*(Dispositivo aggiunto con Delibera di C. C. n° 15 del 22.03.05)

Art. 92

Diritto di sepoltura per tombe di famiglia o monumentali

Le tombe di famiglia e quelle monumentali possono essere concesse :

a) **a*** più persone esclusivamente per esse. La concessione in questo caso è fatta a favore dei richiedenti con esclusione di qualsiasi altro.

b) a una famiglia con partecipazione di altre famiglie. Le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il diritto di sepoltura per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro. I parenti aventi diritto alla sepoltura sono limitati:

1. agli ascendenti e discendenti in linea diretta;

2. ai fratelli e alle sorelle consanguinei;

"

3. ai congiunti dei suddetti parenti;

4. **al coniuge.** *

c) a enti, corporazioni e fondazioni per i loro appartenenti;

Il diritto di sepoltura si esercita, in ogni caso, fino al completamento della capienza del sepolcro.

Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata massima di **99*** anni, salvo rinnovo. Le cappelle collettive hanno la durata massima di 99 anni, salvo rinnovo.

*(Dispositivo aggiunto con Delibera di C.C. n° 15 del 22.03.05)

Art. 93

Esclusioni

Non possono essere date concessioni di aree per sepolture private a persone o enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 94

Durata delle concessioni - rinnovi

Tutte le concessioni amministrative per sepolture private, previste al precedente art. 57, sono temporanee, con decorrenza dalla data di stipulazione del relativo contratto.

La stipula del contratto dovrà avvenire entro il termine di mesi *tre** dalla data di esecutività della determina di concessione, pena decadenza della stessa.

Le concessioni possono essere rinnovate, entro *sei mesi dalla data della scadenza**, previo pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo, da qualsiasi familiare.

Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno di trentennio, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi *

La cessione del diritto di concessione a terzi può essere consentito a seguito di autorizzazione da parte del Sindaco nel rispetto di quanto previsto dall'art. 93. *

**(Dispositivo aggiunto con Delibera di C.C. n° 15 del 22.03.05)*

Art. 95

Concessioni speciali gratuite

Nessuna concessione d'uso può essere fatta a titolo gratuito, fuorché per accogliere la salma di persona che abbia meritato speciali benemerenze o per scopi umanitari e sempre previa deliberazione della Giunta Municipale.

Art. 96

Costruzioni su aree in concessione

La concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali è disposta con determinazione del responsabile dei servizi cimiteriali previo nulla osta del responsabile dell'ufficio urbanistica a seguito approvazione del progetto di costruzione del sepolcro.

Le costruzioni dovranno esser eseguite direttamente dai privati a loro cura e spese.

I singoli progetti devono essere approvati dal Responsabile dell'ufficio urbanistica, previa acquisizione di parere favorevole espresso dall'unità sanitaria locale ***e dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania****, indicando il numero massimo di salme collocabili nel sepolcro.

L'esecuzione dei lavori deve avvenire entro tre anni dalla data di stipula del contratto di concessione.

Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dall'Ufficio Urbanistica del Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato.*

Le tombe di famiglia e monumentali, non possono essere cedute a terzi senza autorizzazione del Sindaco in quanto costruite su terreno concesso in uso dal Comune, e sempre nel rispetto dell'art. 93.*

**(Dispositivo aggiunto con Delibera di C.C. n° 15 del 22.03.05)*

Art. 97

Rinuncia al diritto d'uso

E' ammessa la rinuncia al diritto d'uso, prima dell'utilizzazione, in tutto o in parte, della concessione medesima.

Le spese del relativo contratto sono a carico del concessionario.

Art. 98

Decorrenza della concessione

La concessione del diritto d'uso decadrà di pieno diritto e senza diritto di rivalsa, oltre che alla sua naturale scadenza e nel caso previsto nel precedente art. 97, quando:

- a) l'utilizzazione non avvenga entro tre anni dalla morte della persona per la quale la concessione è stata data (nei casi di sepolture individuali);
- b) la costruzione del sepolcro non venga ultimata entro tre anni dalla data di stipula del contratto di concessione, salva proroga concessa dalla Giunta Municipale;
- c) per ritardi non dovuti a comprovate cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del

- concessionario (nei casi di sepolture di famiglia e per collettività);
- d) quando la salma venga trasferita ad altra sepoltura;
 - e) per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto e comunque per inadempienza ai doveri di manutenzione.

Nel caso di cui al precedente comma lett. e), sulla tomba è posto un avviso e, contemporaneamente, all'albo pretorio del Comune è pubblicato l'elenco delle sepolture per le quali è stato avviato il procedimento di decadenza per abbandono.

Se gli interessati sono reperibili, viene loro notificata una diffida.

Decorsi tre mesi dall'invio della diffida o dalla pubblicazione dell'elenco all'albo del Comune, viene dichiarata la decadenza.

I provvedimenti di diffida e di decadenza di cui ai commi precedenti, sono adottati con determinazione del responsabile del settore competente, da notificare agli interessati, se reperibili.

Art. 99

Revoca delle concessioni anteriori al 10 febbraio 1976

Le concessioni a tempo indeterminato o di durata eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. n°803/1975 (e quindi anteriormente al 10.02.1976), potranno essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

Alla procedura di revoca si provvederà con le modalità di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo 98.

Art. 100

Estinzione delle concessioni per soppressione del cimitero

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dall'art. 98 del D.P.R. n°285/1990.

Art. 101

Effetti della decadenza o della scadenza delle concessioni

In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo, l'ossario, la celletta, l'area o quant'altro concesso in uso tornerà in piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario **o uno degli aventi diritto di cui all'art.92*** possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc., anche per le opere eventualmente compiute per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del vigente codice civile.

Per i resti mortali si adotteranno i provvedimenti di cui al successivo art. 103.

*(Dispositivo aggiunto con Delibera di C.C. n° 15 del 22.03.05)

Art. 102

Manutenzione sepolture private

Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, i manufatti e i monumenti di loro pertinenza in decoroso e solido stato.

In caso di inadempienza, il Comune disporrà con ordinanza e diffida, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione di tumulazioni di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti.

Perdurando lo stato di abbandono e di incuria, si avvierà il procedimento di decadenza dalla concessione, ai sensi del precedente art. 98.

Art. 103

Effetti della revoca delle concessioni

Ad esecutività del provvedimento di revoca, il Sindaco e il responsabile del servizio cimiteriale, ciascuno per quanto di competenza, sentito il funzionario dell'unità sanitaria locale, adotteranno i provvedimenti necessari per l'esumazione o estumulazione delle salme e la collocazione dei relativi resti mortali, nel rispetto di quanto

stabilito dal presente regolamento.

Tutti i materiali, le opere e quant'altro di ornamento e di attrezzatura funebre passa a disposizione in proprietà del Comune, unitamente a quanto previsto dal 1 ° comma del precedente articolo 101.

Le opere di pregio artistico o storico saranno conservate a cura del Comune.

Gli oggetti preziosi o di valore rinvenuti saranno restituiti ai familiari aventi diritto in ordine di successione ereditaria. Se tale diritto non viene accertato, in mancanza di eredi o in caso di loro irreperibilità, gli oggetti saranno alienati a favore del Comune.

Art. 104

Fascicoli delle concessioni cimiteriali

Per ogni concessione cimiteriale sarà istituito un fascicolo, nel quale si registreranno i dati relativi alla concessione, alla costruzione di opere, ai seppellimenti, alle estumulazioni e alle successioni debitamente comprovate.

CAPO XVII

SOPPRESSIONE DI CIMITERI

Art. 105

Norme applicabili

Per la soppressione di un cimitero, si osservano le norme previste dagli articoli da 96 a 99 del D.P.R. N°285/1990.

CAPO XVIII

SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI

Art. 106

Norme applicabili

Per la costruzione di sepolcri privati fuori dai cimiteri, si osservano le norme previste dagli articoli da 101 a 104 del D.P.R. n°285/1990.

In particolare, le sepolture private fuori del cimitero, debitamente autorizzate, sono sottoposte, come i cimiteri, alla vigilanza dell'autorità comunale e devono rispondere a tutti i requisiti prescritti per le analoghe sepolture all'interno dei cimiteri.

Art. 107

Onoranze funebri particolari

Quando si debbano rendere particolari onoranze, alla memoria di chi abbia acquisito, in vita, eccezionali benemeritenze, mediante la tumulazione del cadavere in luogo diverso dal cimitero, si osservano le norme previste dall'art. 341 del T.U. LL.SS. (R.D. 1265/1934) e dall'art. 105 del D.P.R. n°285/1990.

Per i sepolcreti di guerra, cimiteri, ossari e sacrari si osservano le norme di cui all'art. 7 della L.N. n°204/1951.

CAPO XIX

POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 108

Custodia dei cimiteri

Il cimitero, fuori del tempo necessario al servizio dei cadaveri e salvo i giorni di cui al successivo art. 113, dovrà tenersi chiuso.

Il custode, a richiesta degli interessati, dovrà consentire, anche fuori orario, i lavori di costruzione, restauro o manutenzione delle cappelle private, dei monumenti particolari o delle iscrizioni, previa autorizzazione del responsabile dei servizi cimiteriali e sotto l'osservanza delle norme del presente capo.

Art. 109

Esecuzione di lavori da parte dei concessionari

Nell'esecuzione degli scavi e delle costruzioni, i concessionari dovranno usare la massima diligenza per evitare guasti alle tombe e alle opere pubbliche e private.

I privati concessionari, durante l'esecuzione delle opere di loro interesse, potranno occupare provvisoriamente il suolo limitrofo per il deposito del materiale di costruzione e degli arnesi da lavoro, salvo a rendere sgombro il terreno appena ultimati i lavori.

L'U.T.C. vigilerà per l'esatta osservanza del presente e dei seguenti articoli.

Art. 110

Divieto di trattamento del materiale da costruzione

Tutto il materiale da costruzione dei manufatti dovrà essere introdotto nel cimitero in condizione di immediato utilizzo, evitando le opere di preparazione e lavorazione all'interno del cimitero.

In particolare, potrà introdursi solo calce spenta, essendo vietata l'operazione di spegnimento della calce all'interno del cimitero.

Art. 111

Trasporto di materiali

Per il trasporto di materiali da costruzione e per il passaggio del personale addetto ai lavori, si deve seguire l'itinerario prestabilito dal custode.

Art. 112

Materiale proveniente da scavi e demolizioni

Tutto il materiale proveniente da scavi e da demolizioni, come qualunque altro materiale di rifiuto dovrà essere trasportato a cura e spese degli incaricati dei lavori presso impianto.

E' facoltà del Comune utilizzare, ove necessario, tali materiali per ricoprimento.

Art. 113

Orario di apertura

Il cimitero rimarrà aperto al pubblico negli orari e nei giorni stabiliti dal Sindaco con proprio provvedimento da tenere affisso all'ingresso.

Art. 114

Ingresso al cimitero

L'ingresso al cimitero è ammesso solo ai pedoni.

E' fatta eccezione per le speciali carrozzelle o tricicli utilizzati da invalidi, per i mezzi comunali e quei mezzi privati necessari all'esecuzione di lavori.

Art. 115

Circolazione e sosta dentro il cimitero

E' vietato introdursi nei cimiteri e di soffermarsi all'ingresso dei medesimi allo scopo di questuare.

E' vietato sostare con veicoli di qualunque genere lungo il fronte principale del cimitero, se non negli spazi appositamente delimitati, e ostruire in qualsiasi modo l'ingresso al cimitero e il libero transito lungo la strada che vi conduce.

Non è consentito attraversare i campi e le fosse, se non lungo i vialetti e i sentieri di ciglio delle fosse stesse.

E' vietato altresì calpestare o danneggiare le aiuole, i tappeti verdi, i giardini o gli alberi, nonché sedere sui tumuli o sui monumenti.

Art. 116

Accesso ai cimiteri per lavori

I veicoli non potranno entrare al cimitero se non per servizi interni allo stesso.

Art. 117

Divieti di ingresso

Il custode dovrà impedire che abbiano accesso al cimitero ragazzi di età inferiore a dieci anni, se non accompagnati da un adulto, e coloro che si trovino in manifesto stato di ubriachezza o di esaltazione mentale.

Art. 118

Divieto di introduzione di animali e oggetti particolari

E' vietato introdurre nel cimitero animali di qualunque specie, armi da taglio o da fuoco oggetti irriverenti o comunque estranei alle onoranze e ai servizi funebri.

Art. 119

Manutenzione delle tombe a inumazione - ornamenti floreali

Sulle sepolture private a inumazione come sulle tombe dei campi comuni, possono essere deposti fiori e corone.

E' consentito altresì coltivare piccole aiuole, purché le radici e i rami non ingombrino le tombe vicine.

Le aiuole **non possono*** estendersi oltre la superficie della fossa .

Gli arbusti non potranno superare l'altezza di m. 1.10 e dovranno essere ridotti entro tali limiti a richiesta del custode, pena l'esecuzione d'ufficio dei lavori di sgombero, taglio o sradicamento, con l'addebito dei relativi costi sostenuti.

Ferma restando la facoltà di apposizione di lapidi o croci o altri segni funerari di cui al precedente art. 67 con l'obbligo della loro manutenzione prevista dal precedente art. 102, il Comune farà rimuovere ogni ornamento, anche temporaneo, che risulti indecoroso o in contrasto con l'austerità del luogo.

*(Dispositivo aggiunto con Delibera di C.C. n° 16 del 24.03.05)

Art. 120

Pulizia interna

Le strade interne del cimitero, i viali e gli spazi che separano le sepolture e le fosse tra loro, dovranno essere mantenuti sgombri dall'erba e da ogni altro impedimento.

Dovranno essere immediatamente raccolte con la più scrupolosa diligenza e seppellite senza indugio le ossa che dovessero casualmente affiorare alla superficie del terreno.

L'area del cimitero sarà continuamente mantenuta con la massima nettezza, e le erbe che vi cresceranno dovranno essere tagliate **con cura; gli scarti vegetali derivanti andranno regolarmente smaltiti.***

I superiori adempimenti dovranno essere curati da idoneo personale in servizio presso il cimitero.

*(Dispositivo aggiunto con Delibera di C.C. n° 16 del 24.03.05)

Art. 121

Divieti speciali

Nessuno può arrecare guasto e sfregio di sorta al muro del cimitero, alla camera mortuaria, alle cappelle, alle croci, ai monumenti, alle lapidi e a tutto ciò che esiste nel cimitero.

E' vietato apporre qualunque iscrizione sui muri, sulle lapidi, ecc, di macchiarli o comunque deturparli.

E' proibito abbandonare rifiuti, raccogliere fiori e erbe, toccare arnesi e strumenti che servono alle operazioni cimiteriali, nonché portare fuori dal cimitero, senza la preventiva autorizzazione del custode, qualsiasi oggetto che vi fosse stato collocato.

E' proibito lasciare attrezzi ed effetti personali nelle aree cimiteriali. *

E' fatto divieto di riprendere immagini dinamiche e/o statiche con qualunque mezzo nel rispetto delle norme vigenti a tutela della privacy, salvo autorizzazione scritta rilasciata dal Sindaco e nel rispetto delle prescrizioni ivi documentate. *

*(Dispositivo aggiunto con Delibera di C.C. n° 16 del 24.03.05)

Art. 122

Obbligo di comportamento

Se nel tempo di onoranze funebri, funzioni religiose, inumazioni di salme e qualunque altra operazione cimiteriale, qualcuno venisse a mancare alla maestà del luogo, il custode dovrà richiamarlo al dovere e occorrendo denunciarlo all'autorità giudiziaria, facendo immediata comunicazione al Sindaco.

Art. 123

Facoltà di decisione in ordine alle sepolture e ai funerali

Ogni disposizione in ordine alla sepoltura della salma, ferme restando le norme di cui al precedente art. 51, nonché ai funerali dovrà essere conforme alla volontà del defunto in quanto l'abbia espressa in vita.

In mancanza disporranno i familiari secondo le seguenti priorità:

- a) coniuge o convivente;
- b) figli;
- e) genitori;
- d) altri parenti in ordine di grado

Il coniuge, passato in seconde nozze, decade da tale diritto.

Art. 124

Atti a disposizione del pubblico

Presso il custode chiunque abbia legittimo interesse potrà prendere visione:

- 1. del registro delle sepolture
- 2. del presente regolamento di polizia mortuaria;
- 3. del piano di rinnovazione dei campi comuni e delle estumulazioni delle salme in sepoltura privata in scadenza;
- 4. dell'elenco delle tombe abbandonate per le quali sia iniziato il procedimento di decadenza.

CAPO XX

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA COMUNALE PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

Art. 125

Istituzione del servizio di polizia mortuaria comunale

È istituito il servizio di polizia mortuaria comunale.

Il personale addetto ai cimiteri è quello risultante dal regolamento di Organigramma.

Art. 126

Personale

Al personale, in esecuzione del presente regolamento, sono affidati tra l'altro la sorveglianza, la pulizia delle aree assegnate; la tenuta dei registri **può anche essere*** affidata al personale amministrativo.

Nelle sue funzioni agisce alle dipendenze dell'ufficio competente.

Il custode conserva le chiavi delle porte di ingresso e dei diversi locali del cimitero ed esercita la sorveglianza nelle ore durante le quali è permesso l'ingresso al pubblico nel cimitero.

*(Dispositivo aggiunto con Delibera di C.C. n° 16 del 24.03.05)

Art. 127

Relazione del custode

Periodicamente **con cadenza almeno annuale*** e comunque in caso di necessità il custode rimetterà all'U.T.C. una nota delle manutenzioni occorrenti per la conservazione degli arnesi, ferri, attrezzi, dei fabbricati del cimitero, muri di cinta, viali, piante, ecc. accompagnandola di tutte le osservazioni che a tal riguardo riterrà opportune.

Indicherà inoltre, ai fini di quanto previsto al precedente articolo 102, gli interventi occorrenti alle

sepulture, lapidi e monumenti privati, essendo la manutenzione di questi a carico dei concessionari.
*(Dispositivo aggiunto con Delibera di C.C. n° 16 del 24.03.05)

Art. 128

Responsabilità

Ferma restando la cura posta affinché all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti delle cose o altro, il Comune non assume alcuna responsabilità per atti commessi all'interno del cimitero da persone estranee o per l'impiego di attrezzature poste a disposizione del pubblico.

Art. 129

Trasmissione del registro delle autorizzazioni e delle sepolture

Nei primi otto giorni di ciascun anno, il custode trasmetterà all'ufficio competente una copia del registro di cui all'art. 52, relativo all'anno precedente.

Art. 130

Compiti particolari del custode

Spetta al custode:

- a) ritirare, per ogni feretro ricevuto, e conservare presso gli uffici cimiteriali, l'autorizzazione al seppellimento, l'autorizzazione al trasporto e il verbale di incassatura di salma o di resti mortali;
- b) tenere costantemente aggiornato in duplice esemplare il registro annuale del Cimitero di cui all'art. 52 del presente regolamento;
- c) sorvegliare i cadaveri deposti nell'apposito locale per il prescritto periodo di osservazione;
- d) provvedere con l'aiuto dei necrofori allo scavo delle fosse occorrenti per le inumazioni e alla sepoltura delle salme nei campi comuni;
- e) assistere e sorvegliare l'inumazione o la tumulazione dei feretri nelle sepolture private all'interno del cimitero;
- f) provvedere alle esumazioni e alle estumulazioni ordinarie e straordinarie, alla compilazione del verbale per la parte di competenza.
- g) assistere, ove occorra, gli incaricati delle autopsie che vengano eseguite nell'apposita sala del cimitero, provvedendo per le occorrenti esumazioni o estumulazioni, lavacri, disinfezioni, ecc.
- h) raccogliere e depositare nell'ossario del cimitero le ossa dei cadaveri esumati o estumulati nell'interno del cimitero stesso, provvedere a conferire i resti dei feretri e degli indumenti, negli appositi contenitori, di cui alla lettera F del D.L.vo 22/97 nel t.v., consegnandoli al servizio pubblico di R.U.
- i) tenere aggiornata, con gli appositi ceppi, la numerazione delle tombe del campo comune;
- j) provvedere alla pulizia dei riquadri, dei viali, dei sentieri, degli spazi tra le tombe e in genere alla pulizia di tutto il cimitero e delle sue pertinenze, nonché alla cura delle relative piante, fiori, aiuole, ecc.;
- k) custodire gli attrezzi in dotazione al cimitero;
- l) segnalare all'unità sanitaria locale ogni deficienza che venisse riscontrata, dal punto di vista sanitario, sul funzionamento o sulle condizioni del cimitero;
- m) denunciare al Sindaco qualsiasi manomissione che avvenisse o fosse avvenuta nel cimitero;
- n) attenersi a tutte le prescrizioni impartite dal Sindaco, dall'unità sanitaria locale o dal responsabile del servizio di polizia mortuaria comunale, segnalando tutte le proposte che ritenesse necessarie in ordine ai servizi affidati.

Art. 131

Vaccinazione del personale dipendente

Il personale addetto, anche occasionalmente, ai lavori presso il cimitero deve essere preventivamente sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi della L.N. n°292/1963 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n° 1031/1965, nonché a tutti i controlli e le vaccinazioni imposte dall'unità sanitaria locale.

DISPOSIZIONI FINALI

Art.132

Trasgressioni - accertamento - sanzioni

Tutte le violazioni delle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato e quando non costituiscano infrazione al T.U.L.L.SS. (R.D. n°1265/1934) o al D.P.R. n°285/1990, sono accertate e punite, ai sensi delle vigenti legislazioni nazionali e regionali.

Art. 133

Ordinanze del Sindaco

È fatto salvo nei casi contingibili e urgenti il potere d'ordinanza in materia igienico-sanitaria del Sindaco, ai sensi dell'art. 69 dell'O.A.EE.LL. vigente, recepito L.R. 48/91 (L.R. N° 16/1963).

Art. 134

Richiamo norme vigenti

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si richiamano le norme contenute nel D.P.R. n°285/1990 e nel T.U.L.L.SS. (R.D. n°1265/1934 nel testo vigente).

Art. 135

Abrogazione precedenti disposizioni

È abrogata qualunque disposizione precedente al presente regolamento, ivi compresi tutti i regolamenti adottati in passato dall'Amministrazione Comunale di Aci Castello.

Art. 136

Tariffe Costi Diritti

L'ammontare dei costi, diritti e tariffe dei servizi cimiteriali, può essere stabilito annualmente con determinazione Sindacale nell'osservanza dei seguenti criteri:

- ***La tariffa per la concessione di loculi, nicchie, colombari, urne cinerarie, cellette ossario, deve garantire la copertura dei costi di costruzione in misura non inferiore all'80%, differenziandone l'ammontare in base alla posizione della sepoltura concessa con riferimento all'anno di costruzione della stessa.***
- ***Le tariffe per la concessione di aree per la costruzione di tombe individuali, di famiglia o per collettività, devono essere commisurate all'estensione dell'area concessa e al numero di posti salma da realizzare in conformità all'art. 96.***
- ***Le tariffe per i rinnovi delle superiori concessioni dovranno essere di importo non inferiore al 40% di quello vigente per nuove concessioni all'atto del rinnovo. I relativi incassi dovranno essere destinati preferenzialmente a spese per investimenti all'interno del cimitero.***
- ***I diritti fissi per inumazioni, tumulazioni, cremazioni, estumulazioni ed esumazioni richieste dai familiari, devono essere determinati in eguale misura per qualunque e per ciascuno dei superiori servizi, nel rispetto delle vigenti norme ed essere destinati a spese e investimenti per il Cimitero*.***

(Dispositivo aggiunto con Delibera di C.C. n° 17 del 01.04.05)

Art. 136-bis

Rateizzazione tariffe

È prevista la possibilità della rateizzazione dell'80% della tariffa di tempo in tempo vigente.

Fermo restando l'obbligo di documentare l'avvenuto pagamento del 20% della tariffa all'atto della presentazione dell'istanza di concessione, la rateizzazione della restante quota (pari all'80% della tariffa vigente) verrà disposta con atto del responsabile del servizio cimiteriale alle seguenti condizioni:

- a) La rateizzazione dovrà prevedere rate quadrimestrali in numero non superiore a 3 e l'applicazione, a decorrere dalla data di esecutività della determinazione della concessione, degli interessi in misura pari al tasso legale vigente e comunque non inferiore al 2,5%.***

- b) *Obbligo della stipula del contratto, con spese a carico del concessionario, entro 30 (trenta) giorni dalla data di esecutività della determinazione di concessione, pena decadenza della stessa.*
- c) *Risoluzione di diritto del contratto di concessione a norma dell'art. 1456 del c.c. in caso di mancato pagamento del capitale e degli interessi dovuti entro il termine ultimo di estinzione del debito previsto dal programma di rateizzazione autorizzato, che dovrà essere specificatamente indicato nel contratto di concessione.*
- d) *Addebito delle spese conseguenti l'eventuale risoluzione contrattuale di cui al precedente punto per la riacquisizione della sepoltura nella effettiva disponibilità dell'Ente.*

*Il presente articolo trova analogica applicazione anche per le quote di tariffe dovute a saldo dagli utenti in eventuali procedimenti di regolarizzazione di concessioni cimiteriali provvisorie non perfezionate con la stipula del contratto di concessione. In tal caso, il Sindaco, con proprio provvedimento disciplinante le modalità di regolarizzazione della concessione cimiteriale, potrà aumentare proporzionalmente il numero massimo di rate ammissibili nel caso in cui il concessionario fosse interessato da un nuovo procedimento prima della scadenza del termine ultimo del piano di rateizzazione già autorizzato.**

**(Integrazione del regolamento con Delibera di C.C. n° 96 del 01.12.10)*

Art. 137

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di approvazione del Consiglio Comunale.

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PER IL COMUNE DI ACICASTELLO

INDICE GENERALE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1: Oggetto

ARTICOLO 2: Competenza del servizio

CAPO H – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ARTICOLO 3: Denuncia dei decessi

ARTICOLO 4: Denuncia decessi accidentali o delittuosi

ARTICOLO 5: Denuncia della causa di morte

ARTICOLO 6: Casi di morte per malattie infettive-diffusive

ARTICOLO 7: Comunicazione dei decessi dovuti a reati

ARTICOLO 8: Rinvenimenti di parti di cadavere o resti mortali

ARTICOLO 9: Medico necroscopo

CAPO m - AUTORIZZAZIONI AL SEPPELLIMENTO

ARTICOLO 10: Autorizzazione alla sepoltura ARTICOLO 11 : Nulla osta dell'autorità giudiziaria ARTICOLO 12:

Inumazioni di parti di corpo umano ARTICOLO 13: Nati morti e prodotti abortivi

CAPO IV - RISCONTRO DIAGNOSTICO

ARTICOLO 14: Riscontro diagnostico

CAPO V- OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ARTICOLO 15: Periodo di osservazione

ARTICOLO 16: Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente

ARTICOLO 17: Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettiva-diffusiva o per avanzato stato di putrefazione

ARTICOLO 18: Disposizione della salma durante il periodo di osservazione ARTICOLO 19: Prescrizioni per osservazione di cadaveri portatori di radioattività ARTICOLO 20: Deposito di osservazione ARTICOLO 21 : Trasporto salme al deposito di osservazione ARTICOLO 22: Servizio di sorveglianza durante il periodo di osservazione ARTICOLO 23: Depositi e obitori speciali ARTICOLO 24: Rilascio di cadaveri a scopo di studio - Prelievo di parti di cadavere per trapianto

terapeutico - Autopsie e trattamenti di conservazione

CAPO VI - SEPOLTURA DEI CADAVERI

ARTICOLO 25: Deposizione del cadavere nel feretro ARTICOLO 26: Obbligo del feretro individuale

ARTICOLO 27: Caratteristiche dei feretri per inumazione ARTICOLO 28: Caratteristiche dei feretri per tumulazioni ARTICOLO 29: Divieto di uso di materiali non biodegradabili ARTICOLO 30: Estensioni e limitazioni all'uso di feretri per inumazioni ARTICOLO 31 : Caratteristiche dei feretri per tumulazioni e trasporti fuori dal Comune ARTICOLO 32: Feretri speciali per trasporto di salma in altro Comune ARTICOLO 33: Verbale di incassatura di salma destinata ad altro Comune ARTICOLO 34: Fornitura gratuita dei feretri

CAPO VH - TRASPORTO DEI CADAVERI

ARTICOLO 35: Orari e percorsi dei trasporti funebri

ARTICOLO 36: Servizio di trasporto funebre

ARTICOLO 37: Diritto fisso

ARTICOLO 38: Diritto fisso comunale per trasporto su strada di cadaveri da o per altro Comune

ARTICOLO 39: Onoranze funebri a persone decedute per malattie infettive-diffusive o portatrice di radioattività

ARTICOLO 40: Trasporto salme ad altro Comune o all'estero

ARTICOLO 41 : Autorizzazione al trasporto in un luogo diverso dal cimitero o presso altro Comune ARTICOLO 42: Feretri provenienti da altri Comuni o dall'estero

ARTICOLO 43 : Autorizzazione al trasporto di persone decedute per malattie infettive-diffusive ARTICOLO 44: Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri ARTICOLO 45: Obbligo dell'autorizzazione al trasporto

ARTICOLO 46: Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento e alle indagini scientifiche ARTICOLO 47: Compito del direttore dell'istituto universitario per la restituzione dei cadaveri

destinati all'insegnamento e alle indagini scientifiche ARTICOLO 48: i trasporto ossa umane e resti mortali ARTICOLO 49: Trasporto dei cadaveri da e per l'estero

CAPO Vm - CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO

ARTICOLO 50: Documenti di accompagnamento feretri al cimitero ARTICOLO 51 : Ricevimento cadaveri

ARTICOLO 52: Registro annuale delle inumazioni e delle tumulazioni ARTICOLO 53: Consegna registro al responsabile del servizio del Comune ARTICOLO 54: Divieto di riapertura del feretro

CAPO IX - DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI PER LA SEPOLTURA

ARTICOLO 55: Divisione del cimitero in campi comuni ed aree per sepolture private

ARTICOLO 56: Campi comuni

ARTICOLO 57: Sepolture private - autorizzazioni e concessioni

ARTICOLO 58: Reparti per persone professanti culti diversi e per comunità straniere

ARTICOLO 59: Reparto speciale per prodotti abortivi

ARTICOLO 60: Disposizione dei reparti nel cimitero

ARTICOLO 61: Planimetria del cimitero e custodia

CAPO X- CAMERA MORTUARIA - SALE PER AUTOPSIE - OSSARIO COMUNE

ARTICOLO 62: Camera mortuaria

ARTICOLO 63 : Caratteristiche della camera mortuaria

ARTICOLO 64: Sala per autopsie

ARTICOLO 65: Ossario comune

CAPO XI - INUMAZIONI

ARTICOLO 66: Scavo e utilizzo delle fosse

ARTICOLO 67: Numerazione e individuazione delle fosse - segni funerali

ARTICOLO 68: Profondità di scavo della fossa e suo riempimento

ARTICOLO 69: Fosse per inumazioni de persone avento età superiore a dieci anni

ARTICOLO 70: Fosse per inumazione fanciulli di età inferiore a dieci anni

ARTICOLO 71: Deposizione del feretro nella fossa

CAPO XH - TUMULAZIONI

ARTICOLO 72: Spese di manutenzione ARTICOLO 73: Sistema di tumulazione ARTICOLO 74:

Tumulazioni provvisorie ARTICOLO 75: Divieto di riapertura delle sepolture

CAPO Xm - CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

ARTICOLO 76: Cremazione dei cadaveri ARTICOLO 77: Urne cinerarie ARTICOLO 78: Dispersione delle ceneri

CAPO XIV - ESUMAZIONI E ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 79: Esumazioni

ARTICOLO 80: Esumazioni ordinarie

ARTICOLO 81: Esumazioni straordinarie

ARTICOLO 82: Ossa provenienti dalle esumazioni

ARTICOLO 83: Estumulazioni ordinarie

ARTICOLO 84: Divieto di riduzione delle salme estumulate

ARTICOLO 85: Estumulazioni straordinarie

ARTICOLO 86: Norme particolari per le estumulazioni

ARTICOLO 87: Norme igieniche

ARTICOLO 88: Corrispettivi

CAPO XV - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ARTICOLO 89: Disposizioni Generali ARTICOLO 90: Piano Regolatore Cimiteriale

CAPO XVI - CONCESSIONI CIMITERIALI

ARTICOLO 91 : Diritto di sepoltura per tombe individuali

ARTICOLO 92: Diritto di sepoltura per tombe di famiglia o monumentali

ARTICOLO 93: Esclusioni

ARTICOLO 94: Durata delle concessioni - rinnovi

ARTICOLO 95: Concessioni speciali gratuite

ARTICOLO 96: Costruzioni su aree in concessione

ARTICOLO 97: Rinuncia al diritto d'uso

ARTICOLO 98: Decorrenza della concessione

ARTICOLO 99: Revoca delle concessioni anteriori al 10 febbraio 1976

ARTICOLO 100: Estinzione delle concessioni per soppressione del cimitero

ARTICOLO 101 : Effetti della decadenza o della scadenza delle concessioni

ARTICOLO 102: Manutenzione sepolture private

ARTICOLO 103: Effetti della revoca delle concessioni

ARTICOLO 104: Fascicoli delle concessioni cimiteriali

CAPO XVn - SOPPRESSIONE DI CIMITERI

ARTICOLO 105: Norme applicabili

CAPO XVm - SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI

ARTICOLO 106: Norme applicabili ARTICOLO 107: Onoranze funebri particolari

CAPO XIX - POLIZIA DEL CIMITERO

ARTICOLO 108: Custodia dei cimiteri

ARTICOLO 109: Esecuzione di lavori da parte dei concessionari

ARTICOLO 110: Divieto di trattamento del materiale da costruzione

ARTICOLO 111 : Trasporto di materiali

ARTICOLO 112: Materiale proveniente da scavi e demolizioni

ARTICOLO 113: Orario di apertura

ARTICOLO 114: Ingresso al cimitero

ARTICOLO 115: Circolazione e sosta dentro il cimitero

ARTICOLO 116: Accesso ai cimiteri per lavori

ARTICOLO 117: Divieti di ingresso

ARTICOLO 118: Divieto di introduzione di animali e oggetti particolari

ARTICOLO 119: Manutenzione delle tombe a inumazione - ornamenti floreali

ARTICOLO 120: Pulizia interna

ARTICOLO 121: Divieti speciali

ARTICOLO 122: Obbligo di comportamento

ARTICOLO 123: Facoltà di decisione in ordine alle sepolture ed ai funerali

ARTICOLO 124: Atti a disposizione del pubblico

CAPO XX - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA COMUNALE PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

ARTICOLO 125: Istituzione del servizio di polizia mortuaria comunale ARTICOLO 126: Personale ARTICOLO 127: Relazione del custode

ARTICOLO 128: Responsabilità

ARTICOLO 129: Trasmissione del registro delle autorizzazioni e delle sepolture

ARTICOLO 130: Compiti particolari del custode

ARTICOLO 131: Vaccinazione del personale dipendente

CAPO XXI-DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 132: Trasgressioni - accertamento - sanzioni ARTICOLO 133: Ordinanze del Sindaco ARTICOLO

134: Richiamo norme vigenti ARTICOLO 135: Abrogazione precedenti disposizioni ARTICOLO 136 : Tariffe - costi - diritti ____ ARTICOLO 137: Entrata in vigore